

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VENTRE, BRUZZANI, COLUCCI, MARTINO, PASTORE,
MELELEO, MEMMI, PATRIA, SCOVACRICCHI, SANZA,
VECCHIARELLI, DEL MESE, COBELLIS, SILVESTRI,
STEGAGNINI, MONGIELLO, VERNOLA**

Presentata il 18 luglio 1985

Estensione dei benefici previsti dalla legge 15 aprile 1985, n. 140, agli ex combattenti in quiescenza

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento, approvando nell'ormai lontano 24 maggio 1970 la legge n. 336 — relativa alla concessione di benefici combattentistici in favore dei pubblici dipendenti — stabilì che le norme del citato provvedimento fossero applicabili solo nei confronti di coloro che erano cessati dal servizio posteriormente al 7 marzo 1968.

Tale limitazione, sulle cui motivazioni etiche e giuridiche furono subito mosse vivaci critiche, escluse di fatto dai benefici non solo la maggior parte degli ex combattenti più anziani, ma anche coloro

che avevano dovuto interrompere il rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione dopo pochi anni per inidoneità fisica.

Altra grave lacuna della n. 336 — anch'essa tempestivamente denunciata ed oggetto di numerose iniziative parlamentari tendenti ad eliminarla — fu quella della mancata inclusione di una norma che concedesse un beneficio economico a quegli invalidi di guerra che — proprio a causa delle infermità contratte al servizio della collettività nazionale — non avevano mai potuto svolgere alcuna attività lavorativa.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A distanza di 15 anni, la legge 15 aprile 1985, n. 140, concernente aumenti dei trattamenti pensionistici INPS, nel concedere una maggiorazione di 30.000 lire mensili in favore degli ex combattenti dipendenti da privati datori di lavoro o lavoratori autonomi, ha ancora una volta escluso dai benefici combattentistici i titolari di pensione con decorrenza al 7 marzo 1968, nonché i grandi invalidi di guerra che non abbiano potuto attendere ad alcuna attività lavorativa o non abbiano maturato il diritto a pensione.

Esistono, quindi, fondati motivi per richiedere una pronta e doverosa riparazione del danno, certamente più morale che economico, subito da coloro che pur

avendo compiuto fino in fondo il loro dovere di soldati, si sono visti nuovamente negare un riconoscimento al quale certamente hanno pieno diritto.

E non può certamente costituire ostacolo a tale atto di giustizia la preoccupazione dell'onere finanziario in quanto i beneficiari del presente provvedimento non raggiungono — secondo stime attendibili — le 50 mila unità.

È pertanto auspicabile, onorevoli colleghi, che nell'anno in cui si celebra il 40° anniversario della fine del 2° conflitto mondiale, si ponga la parola fine alla leggittima quanto lunga attesa di cittadini particolarmente benemeriti verso la collettività nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La maggiorazione prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, compete anche, a domanda, ai soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, che siano in godimento di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 7 marzo 1968.

La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i trattamenti di pensione derivanti sia da rapporto di pubblico impiego sia da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni.

Nel caso di decesso degli aventi diritto prima dell'entrata in vigore della presente legge, la domanda di cui al precedente primo comma può essere avanzata dal soggetto titolare della pensione di reversibilità.

ART. 2.

La maggiorazione di cui all'articolo 1 viene corrisposta, a domanda, sul trattamento pensionistico di guerra agli invalidi di guerra titolari di pensione di prima categoria con o senza assegno di superinvalidità che non siano in godimento di alcun altro trattamento pensionistico derivante da lavoro dipendente e autonomo o da esercizio di libere professioni.

ART. 3.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è a totale carico del bilancio dello Stato che provvede a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità stabilite mediante apposito decreto del Ministro del tesoro, le corrispettive somme.